



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 28-04-2023

Oggetto: Esame ed approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti - TARIP

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Eseguito l'appello:

MANRICO FINOTTO	Presente
LEONARDO CONTE	Presente
MICHELE SGNAOLIN	Presente
GIOVANNI FREGONESE	Presente
GABRIELE ZORZI	Presente
ANNA NOVELLO	Presente
MASSIMO STEVANATO	Presente
SARA SARTOR	Presente
DIEGO FALCIER	Presente
GIANPIETRO ZARAMELLA	Presente
NICOLO' SGNAOLIN	Presente
ALESSANDRA SARTORETTO	Presente
MANUEL PASINI	Presente

risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor FINOTTO MANRICO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. MORO ANNA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Visto il comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che stabilisce *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.....La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;

Preso atto che a partire dal 01/01/2016 questa amministrazione ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico che ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2016, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARIP)” e s.m.i.;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI/TARIP, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

Considerato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

Tenuto conto del ruolo assunto ai sensi dell'art. 1 comma 525 della L. 205/2017 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a conclusione dell'attività istruttoria di propria competenza, ha approvato tra gli altri i seguenti atti regolatori:

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TITR)”;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del

metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)” con la quale vengono introdotti dal 1° gennaio 2023 nuovi standard minimi tecnici e contrattuali a carico di Comuni e Società affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di migliorare il servizio e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale.

Richiamati

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- l'art. 3, comma 4, della Legge Regione Veneto 31.12.2012, n. 52, in base alla quale “Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra provinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino”;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia;

Tenuto conto della Deliberazione n. 4 del 05/04/2023 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l'adeguamento dei Regolamenti TARIP e TARI, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. 988/2022 (Norme di Piano Regionale) e della Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF (TQRIF)”, riguardante significative modifiche nella gestione dei rifiuti, relativamente a:

- Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale
- Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico
- Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani
- Presentazione ed efficacia delle comunicazioni e consegna/restituzione attrezzature
- Riscossione
- Dilazione dei versamenti su riscossione ordinaria;

Dato atto che le succitate novità normative in materia di gestione dei rifiuti, richiedono di apportare modifiche ed integrazioni al regolamento TARIP vigente del Comune, così da garantire il recepimento delle suddette disposizioni;

Ritenuto di dover approvare le modifiche ed integrazioni al “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti – TARIP”, vigente, al fine di poterne garantire l'applicazione dal 01 gennaio 2023, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune;

Preso atto che, in ragione dell'evoluzione normativa succitata, è stato predisposto il “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti – TARIP”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perfeziona e sostituisce il Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 29/06/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, ed in particolare i commi:

- 15: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

-15-ter: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*

Vista la Circolare n. 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 ad oggetto: *“Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”* nella parte in cui prevede che:

- l'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, nell'introdurre il comma 15-ter nell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi alla TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi al tributo in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; le considerazioni sopra esposte in ordine alla pubblicazione con efficacia costitutiva delle deliberazioni della TARI e alle conseguenze sui versamenti non valgono per la tariffa che i comuni ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013 possono prevedere in luogo della TARI, attesa la natura corrispettiva e non tributaria di tale diverso prelievo. È il caso di precisare, al riguardo, che, benché gli atti concernenti la tariffa di cui al citato comma 668, non rientrino nemmeno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Tanto in considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può generare incertezza in ordine alla distinzione delle ipotesi in cui la tariffa assume le caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui, invece, la stessa benché basata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti mantiene natura tributaria;

Dato atto che il Regolamento di cui si tratta è stato discusso nella seduta del 22/04/2023 dalla competente Commissione Consiliare Permanente n. 1 “Amministrativo-Finanziaria” con parere favorevole;

Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., nonché il parere del revisore, prot.com n. 4790 del 24/04/2023;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile dell'Area proponente il presente provvedimento;

Il Sindaco passa al punto n. 4 dell'odg.

Il Consigliere Pasini esce alle ore 20:09, per cui il numero dei consiglieri scende a 12.

Il Sindaco introduce l'argomento e illustra il contenuto della proposta. Il regolamento in oggetto è già stato approvato dal Consiglio di Bacino ed è stato portato anche in Commissione consiliare, per cui rimane a noi poca discrezionalità.

Il Consigliere Sartoretto fa presente che la classificazione dei rifiuti è determinata a livello europeo con la tabella EER, mentre nel Regolamento all'art. 9 viene ancora chiamata con la vecchia dicitura, inoltre leggendo il parere del revisore fa notare che è presente un refuso in quanto nel verbale cita che il suddetto regolamento è composto da 44 articoli, mentre in realtà sono 39. Fa presente inoltre che l'art 24 *bis* dei fondi Covid si potrebbe togliere o dovrebbe essere più generico e ciò lo aveva fatto presente anche in Commissione. Inoltre, in base a quanto riportato nell'art. 23 comma 8, si evince che tutti gli adempimenti, da parte delle aziende, vanno fatti verso Veritas, perciò chiede come può il Comune intervenire. Il tenore del comma faceva pensare che anche l'Amministrazione potesse muoversi autonomamente.

Il Sindaco precisa che il Comune può attivarsi, solo che senza l'avvallo e l'intervento del gestore, può solo fare segnalazioni e non interventi. Tra l'altro nel Regolamento viene utilizzata la congiunzione "e" in senso di collaborazione.

Il Consigliere Sartoretto dichiara che gli sembra così sminuito il ruolo del Comune se l'azienda dà comunicazione a Veritas ma non al Comune.

Il Sindaco precisa che, con la Tarip, il Comune non ha più autonomia gestionale, può solo segnalare se è al corrente delle criticità. Se viene interpellato collabora con il gestore.

Il Consigliere Zaramella dichiara che si modifica il Regolamento Tarip per dare la possibilità alle attività produttive di scegliere con chi gestire. La bolletta è formata da entrate -vendita dei prodotti che hanno mercato- ed uscite. Così ci si dà una mazzata nei piedi, perché un produttore può decidere di avvalersi di Veritas per la parte che nessun privato vuole, perché non ha un guadagno, ma bensì un costo e dare al privato la parte dell'entrata che va a bilanciare le spese e ciò porta ad un aumento certo della bolletta. Si può chiedere a Veritas di applicare una metodologia simile ai privati con offerte più concorrenziali, fa un esempio in merito con riferimento alla vendita dei cartoni. Non ci può essere concorrenza tra privato e Veritas perché è un servizio pubblico che non prevede guadagno, il privato ha gli stessi costi del pubblico e guadagna. Si può guardare l'esempio Ascotrade che è il più costoso di tutti. Vorrebbe che il Sindaco portasse la questione a Veritas per controbilanciare chi va via. Anticipa che voterà a favore.

Il Sindaco chiede al Segretario come operare con riferimento alle richieste di modifica. Questa versione è già stata approvata dal Consiglio di bacino.

Il Segretario comunale precisa che il riferimento alla precedente dicitura di cui all'art.9 è da considerarsi un mero refuso. Con riferimento all'art.24 bis effettivamente si riferisce al 2021, si sarebbe dovuto già l'anno scorso valutare la modifica, in ogni caso in futuro si dovrà provvedere.

Non essendoci altri interventi il Sindaco indice la votazione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA la votazione in forma palese per alzata di mano ed accertatone il seguente risultato:

Presenti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuiti: 0

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche ed integrazioni al "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti – TARIP" che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1);
2. di dare atto che le modifiche al regolamento approvate con la presente deliberazione hanno effetto retroattivo con decorrenza 01 gennaio 2023;
3. di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
4. di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201;
5. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del Regolamento con le modifiche di cui trattasi, in modo da consentirne l'effettiva conoscibilità e l'accessibilità a chiunque intenda consultarlo, così come previsto dall'art. 76 dello Statuto Comunale;
6. di assolvere all'obbligo di pubblicazione, conformemente a quanto previsto dall'art 23 del D. Lgs. 33/2013, indicando l'oggetto del presente provvedimento sul sito web del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico";

Quindi, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ed accertatone il seguente risultato:

Presenti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuiti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si passa quindi al successivo punto all'o.d.g.

PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000

Vista la documentazione di supporto e preso atto dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere: **Favorevole**

Data: 24-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to PADOVAN PAOLA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:

Favorevole

Data: 24-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to PADOVAN PAOLA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to FINOTTO MANRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORO ANNA



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **14** Del **28-04-2023**

Oggetto: Esame ed approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti - TARIP

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa all'Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 24-05-2023 n° 480 ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 24-05-2023

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Il Responsabile del Servizio